

DIRETTIVE ATTUATIVE DELL'ART.12 DAL COMMA 7 AL COMMA 11 DELLA L.R. N.3/2003 IN MATERIA DI PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE
(Delibera di Giunta n. 22/9 del 21 luglio 2003 - Buras n. 31 del 18 ottobre 2003)

Disposizioni di carattere generale

Titolare della funzione

Ai sensi della legge regionale relativa al "Recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 in materia di lavoro e servizi all'impiego" approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 7 luglio 2003, l'Agenzia Regionale del Lavoro di cui alla L.R. 24 ottobre 1988 n. 33 conserva le funzioni e i compiti ad essa attribuiti, ivi compresi quelli di sperimentazione e di orientamento ed è pertanto, in combinato disposto con la L.R. 3/2003 art. 12, individuata come struttura competente all'attuazione dei Piani di Inserimento Professionale (PIP) in ambito regionale, nonché per la definizione delle modalità di accertamento della disoccupazione e il relativo avviamento dei giovani qualificati.

Beneficiari e finalità

Finalità

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, favorire un primo inserimento e interrompere lo stato di disoccupazione di giovani disoccupati qualificati, l'Amministrazione Regionale per il tramite dell'Agenzia Regionale del Lavoro è autorizzata a stipulare convenzioni con le Associazioni dei datori di lavoro e/o con gli Ordini e Collegi professionali, per la realizzazione di Piani di Inserimento Professionale avendo riguardo all'art. 15 della Legge n. 451 del 19 luglio 1994 e all'art. 9 octies della Legge n. 608 del 28 novembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

I Piani di Inserimento Professionale costituiscono strumenti di orientamento e formazione e hanno la finalità di migliorare l'occupabilità dei giovani.

Beneficiari

Sono beneficiari dei PIP i giovani qualificati, definiti ai sensi dell'art.1 co. 2 del decreto legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002, che: abbiano assolto almeno all'obbligo scolastico e siano in possesso di una qualifica; si trovino in stato di disoccupazione definito ai sensi del predetto decreto legislativo n. 297/2002, ovvero che siano in possesso di qualifica professionale, anche di età diversa e superiore, definita in conformità agli indirizzi dell'Unione Europea, e che abbiano manifestato la propria volontà a voler effettuare un PIP attraverso l'iscrizione del proprio curriculum vitae nella banca dati dell'Agenzia Regionale del Lavoro.

I giovani sono tenuti a presentare, unitamente all'istanza di partecipazione, una dichiarazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti il loro stato di disoccupazione, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione deve essere posseduto anche al momento dell'avviamento al lavoro.

L'Agenzia Regionale del Lavoro provvederà al necessario avviso pubblico indicando nello stesso requisiti, modalità e termini di partecipazione dei soggetti destinatari dell'intervento, nonché le conseguenti procedure istruttorie di cui è titolare.

Ripartizione della dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria pari a Euro 1.000.000,00 (UPB S 10.075 – capitolo 10291) è ripartita su base provinciale in quote uguali.

Sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie dei diversamente abili di cui alla L. 68/1999 il 10% dei piani di inserimento professionale da attivare in ciascun ambito provinciale.

Modalità istruttorie

Convenzioni

Le convenzioni stipulate, ai sensi della L.R. 3 del 29 aprile 2003, art. 12, comma 10, tra le Associazioni di categoria, gli ordini e i collegi professionali e l'Agenda Regionale del Lavoro, in base ad uno specifico schema elaborato coerentemente con quanto previsto nelle presenti direttive, regolano il rapporto tra l'Amministrazione Regionale e i soggetti firmatari.

Le predette convenzioni dovranno indicare:

- obblighi delle parti definiti ai sensi della vigente legislazione in materia di Piani di Inserimento Professionale;
- l'entità dell'indennità e le modalità di erogazione della stessa con riferimento ai progetti approvati;
- le modalità di svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio;
- le cause di revoca e interruzione del rapporto convenzionale;
- le modalità di risoluzione delle eventuali controversie.

L'erogazione dell'indennità potrà essere effettuata in via diretta dal soggetto ospitante e con successivo rimborso da parte dell'Agenda Regionale del Lavoro o per il tramite dell'INPS allo scopo convenzionato. Le predette modalità di erogazione saranno indicate nelle convenzioni con le Associazioni Datoriali, gli Ordini e i Collegi professionali e nei progetti di inserimento.

L'Amministrazione Regionale provvederà, altresì, per il tramite dell'Agenda a garantire la copertura finanziaria derivante dagli oneri assicurativi per Responsabilità civile verso terzi, che saranno a carico del Bilancio dell'Assessorato del Lavoro (competente UPBS- Direzione 02 - Agenda Regionale del Lavoro), mentre rimangono a carico delle aziende quelli relativi agli infortuni sul lavoro (INAIL).

Progetti

I PIP sono attuati attraverso progetti predisposti dalle Associazioni e Ordini o Collegi professionali e dovranno prevedere una attività di formazione non inferiore al 20% delle ore di attività complessive e non superiore al 40%, nonché una congrua esperienza lavorativa valutata in un minimo del 60 % della durata del progetto. Si potranno effettuare moduli di formazione aggiuntiva a totale carico dell'azienda ospitante.

La durata massima del progetto è pari a 960 ore di attività complessiva e può essere articolata in sei mesi per 40 ore settimanali, o secondo gli orari di lavoro previsti dal CCNL di riferimento, o in dodici mesi per almeno 20 ore settimanali.

L'indennità oraria di cui all'art.12 comma 8, della legge regionale in argomento è stabilita in 3,87 € Per quanto riguarda la parte formativa è a totale carico delle risorse regionali stanziare dalla L.R. 3/2003 (art. 12, comma 11). L'attività lavorativa invece graverà sulle predette disponibilità finanziarie per il 50% mentre il restante 50% sarà a carico dell'azienda ospitante. Le modalità di erogazione dell'indennità saranno previste nelle Convenzioni di cui al punto precedente.

I progetti, uno per azienda ospitante, dovranno essere predisposti su apposita modulistica realizzata dall'Agenda Regionale del Lavoro nella quale dovranno essere riportati il riferimento della Convenzione stipulata; le generalità dell'azienda ospitante; le coperture assicurative; la firma dell'azienda e dell'Associazione o dell'Ordine o Collegio professionale; una scheda per ogni giovane qualificato da inserire.

Criteria di validità per l'approvazione dei Progetti

Il Comitato del Lavoro dell'Agenzia Regionale del Lavoro, ai sensi del comma 9, art 12 della legge regionale in oggetto approva i progetti di PIP, secondo criteri di validità formale e sostanziale, coerenti con le previsioni di legge e con i contenuti della presente direttiva.

Criteria di validità formale

Pena la dichiarazione di inammissibilità, i progetti dovranno essere corredati dalla relativa modulistica secondo gli schemi previsti dall'Agenzia; compilati in ogni parte; presentati esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini e all'indirizzo indicati dallo specifico avviso pubblico. In caso di variazione dei dati esposti il soggetto interessato dovrà dare tempestiva comunicazione all'Agenzia entro i termini stabiliti per l'approvazione del progetto.

Criteria di validità sostanziale

Il Comitato del Lavoro verificherà, al fine dell'approvazione dei progetti, la compatibilità degli obiettivi formativi-lavorativi proposti con il loro grado di reale raggiungimento, nonché la congruenza tra le competenze culturali e professionali del giovane in entrata e quelle in uscita in funzione dell'accrescimento dell'occupabilità. A tal fine saranno considerati i titoli di studio, le precedenti esperienze lavorative ed extra-professionali. Dall'analisi degli aspetti formativi illustrati in progetto, in termini di modalità, mezzi e orario di svolgimento, verrà valutato inoltre il grado di raggiungimento dei predetti obiettivi di accrescimento dell'occupabilità.

L'attività istruttoria dovrà concludersi entro i 90 giorni successivi alla data di presentazione dei progetti, con comunicazione all'Associazione e all'Ordine e/o Collegio professionale dell'esito della procedura di approvazione degli stessi. I progetti potranno essere approvati anche parzialmente, qualora interessino l'avviamento di più giovani qualificati nella medesima azienda. Nell'attuazione della procedura descritta dovranno essere correttamente applicate le disposizioni di legge in materia di autocertificazione.

Criteria di priorità

In considerazione della ridotta dotazione finanziaria assegnata per l'esercizio in corso, e al fine della corretta applicazione dello strumento da considerarsi in via sperimentale, sono prioritariamente approvati i progetti presentati dalle Associazioni imprenditoriali relative all'industria, cooperazione, artigianato, commercio e agricoltura, individuate con gli stessi criteri previsti dalla L.R. 33/88 art. 29.

Una quota del 10% dei PIP è riservata ai soggetti diversamente abili di cui alla L. 68/99.

Controlli e monitoraggio

L'Agenzia regionale del Lavoro dovrà assicurare il necessario controllo e monitoraggio ai fini del raggiungimento degli obiettivi di legge.

I firmatari delle convenzioni sono obbligati a collaborare e consentire il pieno esercizio delle predette funzioni di controllo e monitoraggio secondo le modalità stabilite nelle citate convenzioni.